



### Premessa

**VISTO** l'art. 90 della legge regionale 03/05/2001 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.05.2004 n. 9, di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia;

**VISTO** il nuovo Regolamento dell'ARPA Sicilia approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.239/Gab del 31 Maggio 2019, pubblicato sulla GURS n. 31, parte I^, dell'5 Luglio 2019;

**VISTO** il D.D.G. n. 315 del 13.06.05 di presa atto "Approvazione del regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia", ex art. 90 L. R. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il DDG n.490 del 29/10/2021 di adozione del Bilancio economico di previsione pluriennale 2022/2024, e il verbale n.36/2021 con cui il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole al sopra indicato decreto, entrambi trasmessi all'Assessorato territorio e ambiente;

**VISTA** la nota prot. n. 9546 del 16.02.22 acquisita al protocollo di Arpa Sicilia an. N. 8319 di pari data con cui l'Assessorato Territorio ed Ambiente notifica il Decreto n. 71 del 16.02.22 del Dirigente Generale ARTA che approva il DDG ARPA n. 490 del 29.10.21 "Adozione del Bilancio Economico previsionale triennio 2022-2024";

**VISTO** il ricorso n.r.449/2022 promosso dinnanzi al TAR Palermo da *OMISSIS+81*/Arpa Sicilia notificato presso l'Agenzia in data 14.02.22 e presso l'Avvocatura dello Stato di Palermo in data 15.02.22 che patrocinia l'Ente (affare legale n.928/2022) *"per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari e nella parte in cui occorrer possa:*

*- del decreto del Direttore Generale n. 543 del 15/12/2021, pubblicato in pari data, con il quale è stato dato impulso alla revoca in autotutela ex art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990 n. 241, del bando di concorso di cui al DDG n. 406 del 30/07/2020;*

*- del Decreto del Direttore Generale n. 42 del 03/02/2022, pubblicato in pari data, con il quale è stato confermato il DDG n. 543 del 15/12/2021 di revoca in autotutela ex art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990 n. 241 del bando di concorso pubblico di cui al DGG n. 406/2020;*

*- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto, nella parte in cui l'ARPA ha inteso procedere all'annullamento del bando di concorso pubblico di cui al DGG n. 406/2020, soltanto dopo lo svolgimento delle prove preselettive, anche quale risarcimento in forma specifica per il danno subito."*

**CHE** il giudizio de quo, trattenuto in decisione già a conclusione dell'udienza cautelare del 08.04.22, è stato definito con la sentenza breve del TAR Palermo sez. 2° n. 1236/2022 pubblicata l'11.04.22, di rigetto del ricorso (ALLEG. 1), e condanna alle spese di soccombenza, che è stata trasmessa all'Agenzia dall'Avvocatura Dello Stato con nota prot. agenziale n. 19526 del 13.04.22;

**VISTA** l'email del 02.05.22 con il quale l'Avvocato dello Stato che ha in carico il giudizio ha comunicato che la sentenza de quo è stata notificata al ricorrente soccombente in data 12.04.22 ai fini del decorso del termine breve d'impugnazione che ad oggi risulta ancora pendente;

**Dato atto della regolarità dell'istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata**


### PROPONE

- 1) **RITENERE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **PRENDERE ATTO** che il giudizio n.r. 449/2022 promosso dinnanzi al TAR Palermo da *OMISSIS + 81*/Arpa Sicilia patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo è stato definito con la sentenza breve del TAR Palermo sez. 2° n. 1236/2022, di rigetto del ricorso (ALLEG. 1), e condanna alle spese di soccombenza che è stata trasmessa all'Agenzia dall'avvocatura Dello Stato con nota prot. agenziale n. 19526 del 13.04.22;

- 3) **PRENDERE ATTO** che la sentenza citata è stata pubblicata l'11.04.22 e notificata alla parte ricorrente soccombente nel giudizio ai fini del decorso del termine breve d'impugnazione che ad oggi risulta ancora pendente;
- 4) **DARE MANDATO** al competente Ufficio del Personale A4 al fine dell'adozione degli atti discendenti.


**Munire il presente decreto della clausola di immediata esecutività ai sensi del Regolamento vigente**

**Il Direttore ad interim della Struttura A1**

Avv. F. Rodi  


**Sul presente atto viene espresso**

Parere favorevole  
**Il Direttore Amministrativo**  
Dott. Pietro Maria Testaj




**IL DIRETTORE GENERALE**

- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;  
Preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;
- Ritenuto di condividerne i contenuti;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

**DECRETA**

APPROVARE la superiore proposta di decreto così come formulata dal Direttore ad interim della A1;  
DARE MANDATO al Responsabile dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale di predisporre gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente decreto

**Il Direttore Generale**  
Dott. Vincenzo Infantino



**Il segretario verbalizzante**



**PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto dichiara che il presente decreto, copia conforme all'originale, è stato pubblicato all'Albo dell'ARPA, per gli effetti dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 e dell'art. 1 del D. Lgs. n. 33/2013 a decorrere dal 10/05/22 e fino al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**L'incaricato della pubblicazione**

\_\_\_\_\_

Notificato al Collegio dei Revisori per il preventivo parere ai sensi dell'art. 7, comma 7 del Regolamento di Organizzazione di ARPA (approvato con D.A. n. 239/GAB del 31/05/2019) con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**ESTREMI RISCONTRO TUTORIO**

Decreto trasmesso all'Assessorato Territorio e Ambiente in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 Prot. n. \_\_\_\_\_

decorsi i 60 gg. previsti ex art. 21 comma 8 del Regolamento di Organizzazione

Decreto **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO**

Decreto **ESECUTIVO**

ai sensi dell'art. 21, comma 7 del Regolamento di Organizzazione

**SI ATTESTA**

Che l'Assessorato Territorio e Ambiente esaminato il presente decreto

ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**SI ATTESTA**

il Decreto si intende approvato per decorrenza dei termini previsti ai sensi dell'art. 21 comma 8 del Regolamento di Organizzazione.

Pubblicato il 11/04/2022

N. 01236/2022 REG.PROV.COLL.  
N. 00449/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia*

*(Sezione Seconda)*

*ha pronunciato la presente*

**SENTENZA**

*ex art. 60 cod. proc. amm.;*

*sul ricorso numero di registro generale 449 del 2022, proposto da*

*-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Russo Bavisotto,  
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;*

*contro*

*Agenzia Regionale Protezione Ambiente della Regione Siciliana, in  
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa  
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo; domicilio digitale:  
ads@mailcert.avvocaturastato.it; domicilio fisico: Palermo, via V.  
Villareale n. 6;*

*per l'annullamento*

*- del Decreto del Direttore Generale n° -OMISSIS-, avente ad oggetto la  
revoca in autotutela del bando di concorso pubblico di cui al DDG n. V  
-OMISSIS-;*

*- del Decreto del Direttore Generale n° -OMISSIS-, avente ad oggetto la*

*conferma della revoca in autotutela del bando di concorso pubblico di cui al DDG n. -OMISSIS-;*

*nonché per il riconoscimento del diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno, od all'indennizzo, per il pregiudizio determinato dai provvedimenti impugnati.*

*Visti il ricorso e i relativi allegati;*

*Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia Regionale Protezione Ambiente;*

*Visti tutti gli atti della causa;*

*Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2022 il cons. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;*

*Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;*

*Con ricorso notificato in data 14 febbraio 2022, e depositato il successivo 15 marzo, i ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe articolando le censure di: I) Violazione dell'art. 21 quinquies comma 5, l. 241/90; dell'art. 35 Dlgs 165/2001; Violazione del bando di concorso nella parte in cui sottopone a VIII preselezione tutte le domande, in caso di alto numero delle stesse; -Eccesso di potere per travisamento e sotto i suoi altri profili; Difetto di motivazione anche riguardo all'interesse pubblico tutelato; Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. II) Violazione e falsa applicazione delle sentenze TAR Sicilia Palermo I, 3512/21; C. S. 5195/21 e 5167/21; Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 comma 3 l. reg. 9/2021; Eccesso di potere. III) Violazione del Piano Operativo Speciale per lo svolgimento delle prove preselettive della procedura concorsuale de qua -atto Arpa Sicilia n° -OMISSIS- del 5.11.21; Violazione del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Dip FP n-OMISSIS-del 15.4.2021 e del Protocollo Arpa n. -OMISSIS-; Violazione del d.l. 44/21; 52/21; 105/21 e 126/21 come convertiti in*

*legge e modificati; Eccesso di potere.*

*Sostengono i ricorrenti che mancherebbero i presupposti di legge per potere disporre la revoca adottata con i provvedimenti impugnati; che i motivi di illegittimità indicati nel provvedimento di conferma del 3 febbraio 2022 avrebbero dovuto indurre l'amministrazione regionale ad adottare provvedimenti meno radicali, rispetto all'annullamento dell'intera procedura; che le ragioni sanitarie, addotte a sostegno della revoca del bando, ben avrebbero potute essere adeguatamente tutelate, con la previsione di appropriate misure organizzative da seguire durante l'effettuazione delle prove del concorso indetto.*

*Alla camera di consiglio, fissata per la trattazione della domanda cautelare proposta da parte ricorrente, il Presidente del Collegio ha rappresentato la possibilità che la controversia venga decisa con sentenza in forma semplificata; il procuratore del ricorrente nulla ha osservato in merito, e il ricorso è stato posto in decisione.*

*Ritiene preliminarmente il Collegio che il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti; possibilità, questa, espressamente indicata dal Presidente del Collegio, in occasione della predetta adunanza camerale.*

*In via preliminare sembra opportuno chiarire che i due provvedimenti impugnati, al di là del loro formale nomen iuris, sono suscettibili di essere diversamente inquadrati: il decreto n. 543 del 15 dicembre 2021 è certamente una revoca fondata sulla mutata valutazione dell'amministrazione circa la valorizzazione dell'esperienza lavorativa del personale interno; il decreto n. 42 del 3 febbraio 2022, nel confermare il precedente decreto, introduce anche motivi d'illegittimità del bando precedentemente adottato – oggetto di revoca.*

*Ciò posto, il ricorso in esame è privo di fondamento.*

*Come recentemente statuito da questa sezione nella sentenza n. -OMISSIS-, che il collegio condivide e alle cui statuizioni intende dare continuità, relativa all'impugnazione dei medesimi provvedimenti oggetto della presente controversia, la motivazione della revoca disposta con il decreto del 15 dicembre 2021 "in quanto non manifestamente irragionevole o contraddittoria, deve ritenersi sottratta al sindacato di questo giudice anche alla luce dell'ampia discrezionalità di cui gode la P.A. per la revoca di bandi di concorso in ragione di sopravvenuti o rivalutati interessi pubblici qualora, come nel caso che occupa, non sia intervenuta la presa d'atto della graduatoria definitiva (Cons. Stato, Sez. V, 24 gennaio 2020; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 23 marzo 2016, n. 755)."*

*Peraltro appare significativo evidenziare che nella vicenda che viene in rilievo, all'atto della impugnata revoca, non erano neanche state svolte le prove del concorso; l'unica prova svolta, ma non ancora corretta, era quella preselettiva, preliminare allo svolgimento delle prove di concorso vere e proprie.*

*In una fase talmente iniziale del procedimento concorsuale che viene in rilievo risulta ancor più ampia la discrezionalità di cui gode l'amministrazione nella decisione di revocare un concorso che, per come concretamente impostato, non ritiene più rispondente alla piena soddisfazione dell'interesse perseguito; risultando quindi notevolmente attenuato l'interesse privato contrapposto al potere di revoca di cui si discute.*

*Il successivo provvedimento di conferma della già disposta revoca, del 3 febbraio 2022, individua anche profili d'illegittimità dell'atto di indizione del concorso, sia con riguardo alla previsione di alcuni posti indebitamente messi a concorso, sia per la mancata previsione di disposizioni volte a regolamentare il caso in cui taluni concorrenti fossero impossibilitati a*

*svolgere le prove concorsuali, per ragioni sanitarie; carenze e errori che appaiono tutt'altro che secondari, e che indubbiamente avrebbero potuto generare contenzioso.*

*In tale situazione appare quanto meno impropria la pretesa dei ricorrenti di individuare strumenti alternativi a quelli messi in atto, con i quali ovviare alle criticità rilevate – fermo restando che non appare chiaro come si sarebbe dovuta risolvere la mancata indicazione nel bando di previsioni atte a disciplinare il caso in cui taluni concorrenti non avessero potuto partecipare al concorso per ragioni sanitarie.*

*Rientra, con ogni evidenza, nella discrezionalità dell'amministrazione l'individuazione delle più opportune misure da attivare in tali evenienze; misure che, si ripete, risultano tutt'altro che irragionevoli, a fronte dello stato embrionale del procedimento concorsuale per cui è causa.*

*Alla luce delle considerazioni svolte, le censure articolate appaiono prive di fondamento, se non addirittura inammissibili (in quanto involgenti valutazioni di merito della P.A.), e il ricorso in epigrafe deve essere respinto.*

*Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.*

*P.Q.M.*

*Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.*

*Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore dell'amministrazione regionale resistente, in €. 1.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.*

*Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:*

*Nicola Maisano, Presidente, Estensore*

*Raffaella Sara Russo, Referendario*

*Fabrizio Giallombardo, Referendario*

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Nicola Maisano**

**IL SEGRETARIO**